

ALLEGATO "A"

ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO"

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della L. 383/2000 e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata:

"ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO",

di seguito semplicemente Associazione.

Art. 2 SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede presso la residenza anagrafica del Presidente di volta in volta nominato. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 OGGETTO E SCOPI

L'Associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Svolge attività di promozione e utilità sociale, in particolare con l'intento di favorire la partecipazione dei genitori alle problematiche connesse con l'attività scolastica dei propri figli ed a tal fine si propone di:

- favorire la presenza dei genitori nella vita della scuola;
- agevolare la comunicazione tra la scuola e gli Enti locali preposti a favorire la crescita culturale sociale dei bambini;
- collaborare con la Dirigenza e con i Docenti nella progettazione e nell'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- formulare proposte e promuovere l'acquisto di sussidi e di materiale scolastico, iniziative culturali, sociali o sportive di interesse educativo;
- promuovere iniziative di carattere informativo e divulgativo, atte a

	favorire l'integrazione dell'azione educativa della scuola e della famiglia;	
	- promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nei confronti	
	degli Enti o Associazioni, interessati nello svolgimento delle attività	
	scolastiche e parascolastiche;	
	- reperire fondi per finanziare specifiche attività didattiche, culturali e	
	ricreative;	
	- favorire le relazioni tra le persone e promuovere una cultura della	
	convivialità, creando occasioni di incontro, di confronto e di festa.	
	Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari	
	opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della	
	persona.	
	L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni, cooperative, consorzi ed	
	altre forme associative che abbiano obiettivi in linea con le finalità e	
	l'oggetto sociale dell'Associazione.	
	L'Associazione può in caso di particolare necessità, avvalersi di	
	prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.	
	L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività di tipo mobiliare ed	
	immobiliare affine o connessa a quelle sopra elencate, purché compatibile	
	con le finalità e nel rispetto delle norme di legge in materia.	
	Art. 4 ORGANI SOCIALI	
	Gli organi dell'Associazione sono:	
	- L'Assemblea degli associati;	
	- Il Consiglio direttivo;	
	- Il Presidente;	
	Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.	

Art. 5 ASSOCIATI

Sono ammessi all'Associazione tutti i soggetti maggiorenni che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto nonché l'eventuale Regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità e versare la quota associativa. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

Gli associati hanno diritto di voto nelle Assemblee ed in particolare per l'elezione degli organi sociali, per l'approvazione dei rendiconti e delle modifiche dello Statuto e del Regolamento. Tutti gli associati hanno diritto di essere eletti negli organi sociali. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

Tutti gli associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Gli associati oltre a versare la quota associativa devono rispettare il presente statuto nonché l'eventuale Regolamento interno. Gli associati svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

1. Le cause per la cessazione dalla qualità di associato sono:

a) Recesso, da presentare al Consiglio direttivo.

b) Esclusione: l'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o dall'eventuale Regolamento interno può essere escluso dall'Associazione con decisione dell'Assemblea.

Art. 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso affisso alla bacheca della scuola nonché inviato a tutti gli associati, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'associato al momento dell'iscrizione o successivamente. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, nonché l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo degli associati o quando il Consiglio lo ritiene necessario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve:

1. eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo;
2. fissare l'importo della quota associativa;
3. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
4. approvare l'eventuale Regolamento interno;
5. approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;

6. deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio.

ART. 9 VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto ed al regolamento interno con la presenza di 2/3 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati.

ART. 10 VERBALIZZAZIONE

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato a svolgere la funzione di Segretario; il verbale, previa lettura all'Assemblea, è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di membri consiglieri da tre a dieci, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti e dura in carica un anno. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione con il rendiconto consuntivo e preventivo; ratifica, nella prima seduta utile, le domande di ammissione di nuovi associati; ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza. Il Consiglio assegna al proprio interno le deleghe a Vicepresidente, chiamato a fare le veci del Presidente in caso di suo impedimento ed a Tesoriere. Il Consiglio delibera normalmente con il metodo del consenso; ove sia necessario ricorrere a votazioni, esse sono valide se prese, con voto palese, a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni di uno dei componenti del Consiglio il Presidente provvederà a reintegrare il numero originale dei componenti mediante chiamata del primo dei non eletti.

ART. 12 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Assicura la conoscenza e l'accesso degli associati alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 13 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi;
- b) donazioni e lasciti;

c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione non ha finalità di lucro ed i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette. Eventuali avanzi di gestione verranno reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto.

ART. 14 RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo luglio di ogni anno e termina il 30 giugno successivo. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 15 SCIoglimento

L'Associazione si scioglie con decisione assembleare. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, per qualunque causa, il patrimonio dell'ente nonché i beni residui saranno devoluti ad altra associazione - che perseguano finalità analoghe - e comunque a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

I principi enunciati del presente statuto devono essere interpretati come conformi in ogni loro parte alle norme della Legge 383/2000 e del D.P.R. n. 917/86 (Testo Unico Imposte sui Redditi).

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, 11 aprile 2016